COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
PROVINCIA DI CASERTA

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

Regolamento comunale dell'albo delle associazioni

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Finalità

- Il Comune di CANCELLO ED ARNONE riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.
- Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo libero.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

- È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.
- L'albo e il regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni, i sostegni che l'amministrazione pone in essere nei confronti delle associazioni.

Art. 3 - Composizione dell'Albo

- L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- **Culturale** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
- **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
- **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
- **Turistica** (ad esempio promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali);
- **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale).

Art. 4 -Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di CANCELLO ED ARNONE che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Avere sede e/o operare nel territorio comunale;
- Assenza di scopo di lucro;
- Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
- Gratuità e democraticità delle cariche associative;
- Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.
- Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
- Possono iscriversi all'Albo delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- Non possono essere iscritti:
- i partiti politici;
- le associazioni sindacali;
- gli ordini professionali.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

- La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno.
- La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
  - Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
  - Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
  - Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno;
  - Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.
- L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal personale dell'Ufficio Segreteria comunale, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

- Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

- Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.
- Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
- In ogni momento, l'Ufficio comunale può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 7 - Cancellazione dall'albo

- La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:
  - scioglimento dell'associazione;
  - perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
  - mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.
- La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 8 - Pubblicità dell'albo

- Il Comune di Cancello ed Arnone cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
- Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

Art. 9 - Forme di partecipazione delle associazioni

- Le associazioni iscritte all'albo comunale, al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni, proposte, reclami sia agli amministratori sia agli uffici comunali.
- Le associazioni hanno anche diritto a presentare al Sindaco o all'Assessore competente per materia interrogazioni su materie attinenti ai propri scopi, a cui il Sindaco e l'Assessore rispondono per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.

- Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari.

Art. 10 - Consulta delle associazioni

- L'Amministrazione comunale può istituire una Consulta comunale delle associazioni in cui le associazioni iscritte all'albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificare l'andamento delle attività programmate.
- Alla consulta partecipano un rappresentante di ogni associazione iscritta all'albo e almeno un membro dell'Amministrazione comunale scelti tra l'assessore o consigliere delegato alla Cultura, l'assessore o consigliere delegato al Turismo, l'assessore o consigliere delegato alle Politiche Sociali.
- Le sedute della Consulta sono pubbliche.
- Le decisioni della Consulta hanno funzione consultiva e propositiva e non sono strettamente vincolanti per l'amministrazione comunale.

Art. 11 - Forme di sostegno alle associazioni

- Le associazioni iscritte all'albo comunale possono, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale ed in seguito a motivata richiesta:
  - ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
  - avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali;
  - avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
  - avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
  - ottenere eventuali contributi economici.
- L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici, per accedere alle strutture e ai mezzi comunali, per fruire del patrocinio del Comune.

Art. 12 – Patrocinio

- Il patrocinio consiste nel riconoscimento da parte del Comune delle iniziative e manifestazioni promosse da enti, associazioni, organizzazioni, di particolare valore sociale, culturale, morale, educativo, sportivo, ambientale, il quale dovrà essere pubblicizzato con l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Cancello ed Arnone".
- Le richieste di patrocinio non oneroso devono essere indirizzate all'Assessore e all'ufficio competente e per conoscenza al Sindaco almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione e devono illustrare l'iniziativa nei contenuti, obiettivi, date di svolgimento, luoghi, modo.
- La concessione del patrocinio non oneroso è comunicata per iscritto al soggetto richiedente entro venti giorni dalla domanda.

Art. 13 - Concessione di Patrocinio oneroso

- La concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere viene disposta dall'organo competente, in base alle risorse disponibili e alle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri:
  - rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità per la comunità all'ampiezza del pubblico coinvolto;
  - rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione al soggetto promotore e alle sue finalità e competenze;
  - integrazione dell'iniziativa con altre inserite nella programmazione comunale;
  - valenza e ripercussione territoriale;
  - grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
  - carattere originale e innovativo del progetto;
  - finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni locali;
  - attrattività turistica;
  - entità dell'autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso.
- Le associazioni iscritte all'Albo comunale interessate ad ottenere contributi economici devono presentare specifica richiesta indirizzata all'Assessore e all'ufficio competente e per conoscenza al Sindaco entro il 31 gennaio di ogni anno.
- la richiesta dovrà essere compilata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e disponibile presso l'ufficio segreteria;
- Alla richiesta deve essere allegato:
  - progetto e programma delle iniziative e attività previste per l'anno in corso;
  - piano di spesa, comprensivo di eventuali entrate aggiuntive, con l'indicazione del contributo richiesto al Comune.
- Le richieste vengono approvate o respinte entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. L'Assessore o l'ufficio competente comunica per iscritto all'associazione l'ammissione o meno al finanziamento.
- Possono essere altresì inoltrate richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni al di fuori dei termini di cui al comma 2. Tali richieste vanno rivolte almeno 60 giorni prima della data prevista della manifestazione. Le modalità di presentazione delle richieste sono quelle già indicate ai commi precedenti. Le richieste possono essere accolte solo in presenza di disponibilità residua di risorse iscritte in bilancio. Le richieste vengono approvate o respinte entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
- Nel materiale promozionale dell'iniziativa o delle attività deve essere indicato "con il contributo ed il Patrocinio di Comune di Cancello ed Arnone".

Art. 14 - Misura ed erogazione del contributo

- Per ogni richiesta può essere concesso un contributo economico nella misura massima del 60% della spesa rendicontata.
- Il contributo sarà erogato con provvedimento del responsabile di settore solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e dietro presentazione, entro sessanta giorni dalla

data di svolgimento, d'idonea rendicontazione dell'iniziativa, cui va allegata copia dei documenti di spesa.

Art. 15 - Contributi in forma indiretta

- Il contributo economico di cui agli artt. 12 e 13 può essere concesso anche sotto forma di prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e mezzi comunali o intervento di personale dipendente dell'ente.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

- In sede di prima applicazione del presente regolamento, le richieste d'iscrizione all'albo comunale delle associazioni possono essere presentate entro il 23 LUG 2018